SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 1988, n. **369.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 . . . . Pag. 3

LEGGE 23 agosto 1988, n. **370.**

Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche . . . . . Pag. 8

LEGGE 23 agosto 1988, n. **371.**

Concessione di un contributo straordinario all'UNFICYP (Forza di Pace delle Nazioni Unite a Cipro). . . . . Pag. 9

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 10

Ministero della sanità

DECRETO 8 agosto 1988.

Divieto di impiego degli oli medi di catrame nella formulazione dei presidi medico-chirurgici disinfettanti e disinfestanti. Pag. 11

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

DECRETO 25 giugno 1988, n. **372.**

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sui criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali Pag. 11

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

CIRCOLARE 3 agosto 1988, n. **11-*bis*.**

Norme integrative ed interpretative della circolare n. 11 del 29 aprile 1988, recante interventi a favore delle attività teatrali di prosa. Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 24 e 25 agosto 1988 . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 18

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 19

Ministero dei lavori pubblici: Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade . . . Pag. 22

Regione Valle d'Aosta: Approvazione della variante del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di La Salle . . . . Pag. 23

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62:

Credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 27 luglio 1988.

Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 4 agosto 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 1988, n. 369.

Ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di coooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia,

Avendo presenti le leggi ed i regolamenti delle Parti contraenti relativi all'applicazione del diritto e desiderosi di intensificare gli sforzi tesi alla cooperazione nel campo dell'applicazione del diritto e dell'amministrazione della giustizia, e

Desiderosi di cooperare nell'esecuzione delle sentenze penali consentendo ai condannati di espiare le pene detentive ovvero consistenti in altre forme di privazione della libertà nel Paese di cui sono cittadini, facilitando in tal modo il loro pieno reinserimento nella società,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Trattato:

1. Per «Stato trasferente» si intende la Parte da cui il condannato deve essere o è stato trasferito;

2. Per «Stato ricevente» si intende la Parte nella quale il condannato deve essere o è stato trasferito;

3. Per «condannato» si intende la persona che, nel territorio di una delle Parti, è stata giudicata colpevole di un reato ed è stata condannata da una autorità giudiziaria ad una pena detentiva ovvero consistente in altra forma di privazione della libertà, o è stata liberata sotto condizione o è stata sottoposta ad altra forma di sorveglianza senza detenzione. Detto termine comprende altresì la persona sottoposta a detenzione, custodia, o sorveglianza ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori.

Articolo II

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'applicazione del presente Trattato per il trasferimento dei condannati è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Che i fatti, per i quali la persona da trasferire è stata giudicata colpevole e condannata, siano tali che sarebbero considerati un reato anche nello Stato ricevente se fossero stati commessi in questo Stato. Questa condizione non sarà interpretata nel senso di richiedere che i reati descritti nelle leggi delle due Parti siano identici per quegli elementi che non incidano sulla natura dei reati stessi.

2. Che il condannato da trasferire sia cittadino dello Stato ricevente.

3. Che il reo da trasferire non abbia commesso un reato:

a) contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; ovvero

b) contro il Capo dello Stato trasferente o contro un membro della sua famiglia; ovvero

c) previsto dalla legislazione in materia di protezione delle opere d'arte nazionali.

4. Che il condannato al momento della richiesta di trasferimento debba ancora espiare almeno un anno della pena inflittagli.

5. Che la sentenza con la quale è stata inflitta la pena che il condannato sta espiando sia definitiva e che nello Stato trasferente non siano in corso ulteriori o altri procedimenti relativi a quello stesso reato o ad un diverso reato.

6. Che, nell'ipotesi di detenzione o altra forma di privazione della libertà, il condannato, al momento del trasferimento, abbia espiato nello Stato trasferente il periodo minimo di pena eventualmente prescritto dalla legislazione dello Stato trasferente.

7. Che il trasferimento possa essere rifiutato:

a) se lo Stato trasferente ritenga che esso metta in pericolo la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico; ovvero

b) se il condannato sia anche cittadino dello Stato trasferente.

Articolo III

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO

1. Ciascuna delle due Parti può informare i condannati, ai quali può applicarsi il presente Trattato, del contenuto del Trattato stesso.

2. La procedura per i trasferimento ai sensi del presente Trattato deve essere iniziata per via diplomatica mediante una richiesta scritta dello Stato ricevente allo Stato trasferente. Se lo Stato trasferente accoglie la richiesta, ne informa lo Stato ricevente per via diplomatica e dà inizio agli adempimenti per il trasferimento del condannato.

3. Nel decidere in ordine al trasferimento del condannato, le due Parti devono prendere in considerazione la probabilità che il trasferimento contribuisca alla riabilitazione sociale del condannato o sia comunque nel suo interesse e possono altresì tenere in conto la natura e la gravità del reato, gli effetti di esso nello Stato trasferente o nello Stato ricevente, ed ogni circostanza attenuante o aggravante.

4. Un condannato può essere trasferito se:

a) sia stato condannato alla reclusione a vita; o

b) stia espiando una pena che abbia un termine finale stabilito o le autorità competenti a fissare tale termine vi abbiano provveduto; ovvero

c) egli sia soggetto a detenzione, custodia o sorveglianza, ai sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori.

5. Lo Stato trasferente fornirà allo Stato ricevente una relazione nella quale siano indicati il reato di cui la persona è stata giudicata colpevole, il termine finale della pena, il periodo di pena già espiato dal condannato ed ogni diritto che spetta al condannato per lavoro svolto, per buona condotta o per carcerazione preventiva.

6. Lo Stato trasferente fornirà allo Stato ricevente una copia certificata conforme di tutte le sentenze e le decisioni riguardanti il condannato pronunciate dalla data del suo arresto nello Stato trasferente. Lo Stato ricevente, qualora ritenga insufficienti tali informazioni, può richiederne di ulteriori.

7. La consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente sarà effettuata in una località dello Stato trasferente concordata tra le Parti.

8. Lo Stato trasferente deve dare allo Stato ricevente la opportunità, ove quest'ultimo lo desideri, di verificare, ad opera del funzionario competente secondo la legge dello Stato ricevente, che il consenso del condannato al trasferimento è dato volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze dello stesso.

Articolo IV

RISERVA DI GIURISDIZIONE

Per quanto attiene alle condanne da eseguire in applicazione del presente Trattato, lo Stato trasferente mantiene giurisdizione esclusiva sulle sentenze delle sue autorità giudiziarie, sulle condanne da queste inflitte nonché sui procedimenti di revisione, di modifica o di cancellazione delle sentenze e delle condanne pronunciate dalle sue autorità giudiziarie. Lo Stato ricevente darà esecuzione ad ogni provvedimento di revisione, di modifica o di cancellazione di una sentenza o di una condanna che gli sia stato comunicato.

Articolo V

PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE CONDANNE

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Trattato, il completamento della esecuzione della pena di un condannato trasferito viene effettuato secondo le leggi e le procedure dello Stato ricevente. Lo Stato ricevente può anche applicare le proprie leggi e procedure che regolano le modalità di esecuzione della detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, della sospensione condizionale e di «parole», nonché quelle che regolano la riduzione dei termini di detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, a seguito di provvedimento di «parole», di liberazione condizionale o di altro tipo di provvedimento. Spetta anche allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena e lo Stato ricevente, avuta comunicazione della grazia o della commutazione, vi darà esecuzione.

2. Lo Stato ricevente può applicare le proprie leggi in materia di minori ad ogni condannato che sia considerato minorenne secondo le sua legge, indipendentemente dal fatto che egli sia considerato tale secondo la legge dello Stato trasferente.

3. Nessuna pena privativa della libertà può essere eseguita dallo Stato ricevente in modo tale da prolungarne la durata stabilita dalla sentenza delle autorità giudiziarie dello Stato trasferente.

4. Le spese sostenute per il trasferimento del condannato o per il completamento della esecuzione della pena sono a carico dello Stato ricevente.

5. Le autorità di una Parte, a richiesta dell'altra Parte, forniranno rapporti sullo stato di tutti i condannati trasferiti in applicazione del presente Trattato, che contengano, in particolare, dati sulla concessione del «parole» e sulla liberazione di ciascun condannato. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, richiedere un rapporto speciale sullo stato della esecuzione di una singola condanna.

6. Il trasferimento di un condannato effettuato in applicazione delle disposizioni del presente Trattato non può comportare alcuna ulteriore incapacità ai sensi della legge dello Stato ricevente oltre quelle che già possono risultare di per sé dal fatto della condanna.

Articolo VI

TRANSITO DEI CONDANNATI

Se una delle Parti addiviene ad un accordo con un terzo Stato per il trasferimento di condannati, l'altra Parte coopererà per facilitare il transito attraverso il proprio territorio di coloro che vengano trasferiti in forza di tale accordo. La Parte che intenda effettuare tale trasferimento darà preventiva notizia del transito all'altra Parte.

Articolo VII

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Trattato ciascuna delle Parti potrà stabilire procedure e criteri, conformi allo scopo ed all'oggetto del Trattato, in base ai quali decidere se consentire al trasferimento di un condannato.

2. Ciascuna Parte stabilirà per legge o regolamento le procedure necessarie per dare effetto sul suo territorio alle sentenze e condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, e ciascuna Parte conviene di collaborare per lo svolgimento delle procedure stabilite dall'altra Parte.

3. Ciascuna Parte designerà le autorità che dovranno svolgere le funzioni previste nel presente Trattato.

Articolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma al più presto possibile

2. Il presente Trattato resterà in vigore per tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Quindi il Trattato continuerà a restare in vigore fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di porre termine al Trattato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO A BANGKOK, il 28 febbraio 1984, in triplice copia, nelle lingue italiana, thailandese ed inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

p. *Il Governo del Regno di Thailandia*
Gen. SIDDHI SAVETSILA
Ministro
degli Affari esteri di Thailandia

p. *Il Governo della Repubblica italiana*
On. BRUNO CORTI
Sottosegretario di Stato
agli Affari esteri d'Italia

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TREATY ON COOPERATION IN THE EXECUTION OF PENAL SENTENCES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Kingdom of Thailand.

Taking into consideration the laws and regulations in force regarding law enforcement of the Parties and the desirability of enhancing their cooperative efforts in law enforcement and the administration of justice; and

Desiring to cooperate in the execution of penal sentences by enabling offenders to serve sentences of imprisonment or other forms of deprivation of liberty in the country of which they are nationals, thereby facilitating their successful reintegration into society;

Have agreed as follows:

Article I

DEFINITIONS

For the purposes of this Treaty:

1. «Transferring State» means the Party from which the offender is to be or has been transferred;

2. «Receiving State» means the Party to which the offender is to be or has been transferred;

3. «Offender» means a person who, in the territory of either Party, has been convicted of a crime and sentenced, by a judicial authority, either to a term of imprisonment or other form of deprivation of liberty, or to conditional release or other form of supervision without confinement. The term shall include such a person subject to confinement, custody or supervision under the law of the Transferring State respecting juvenile offenders.

Article II

SCOPE OF APPLICATION

The application of this Treaty for the transfer of offenders shall be subject to the following conditions:

1. That the offense, for which the offender to be transferred was convicted and sentenced, is one which would also be considered as a crime in the Receiving State had the offense been committed in the Receiving State. This condition shall not be interpreted so as to require that the crimes described in the laws of the two Parties be identical in matters not affecting the nature of the crimes.

2. That the offender to be transferred is a national of the Receiving State.

3. That the offender to be transferred did not commit an offense:

a) against the internal or external security of the State; or
b) against the Head of State ot the Transferring State or a member of his family; or
c) against legislation protecting national art treasures.

4. That there is at least one year of the offender's sentence remaining to be served at the time of the application for transfer.

5. That the judgment under which the offender is serving his sentence is final and no further or other legal proceedings relating to the offense or any other offense are pending in the Transferring State.

6. That, in the case of imprisonment or other form of deprivation of liberty, the offender shall, at the time of transfer, have served in the Transferring State any minimun period of the sentence prescribed by the law of the Transferring State.

7. That the transfer may be refused if:

a) it is considered by the Transferring State to jeopardize its sovereignty, its security, its public order; or

b) the offender is also a national of the Transferring State.

Article III

PROCEDURE FOR TRANSFER

1. Either Party may inform an offender, who is within the scope of the present Treaty, of the substance of the Treaty.

2. Every transfer under this Treaty shall be commenced through diplomatic channels by a written request from the Receiving State to the Transferring State. If the Transferring State approves the request, it shall so inform the Receiving State through diplomatic channels and initiate procedures to effectuate the transfer of the offender.

3. In deciding upon the transfer of an offender, each Party shall consider the probability that the transfer of the offender will contribute to his social rehabilitation or otherwise be in his best interests and may also consider the nature and severity of the offense, including the effects of the offense within the Transferring and Receiving States and any mitigating or aggravating circumstances.

4. An offender may be transferred if:

a) he is under a sentence of imprisonment for life; or

b) he is serving a sentence with a definite termination date, or the authorities competent to fix such a date have so acted; or

c) he is subject to confinement, custody or supervision under the law of the Transferring State respecting juvenile offenders.

5. The Transferring State shall furnish to the Receiving State a statement showing the offense of which the offender was convicted, the termination date of the sentence, the lenght of time already served by the offender, and any credits to which the offender is entitled on account of work done, good behavior or pretrial confinement.

6. The Transferring State shall furnish to the Receiving State a certified copy of all judgments and sentences concerning the offender from the date of his detention in the Transferring State. When the Receiving State considers such information insufficient, it may request additional information.

7. Delivery of the offender by the authorities of the Transferring State to those of the Receiving State shall occur at a place within the Transferring State agreed upon by both Parties.

8. The Transferring State shall afford an opportunity to the Receiving State, if the Receiving State so desiders, to verify that the offender's consent to the transfer is given voluntarily and with full knowledge of the consequences thereof, through the officer designated by the law of the Receiving State.

Article IV

RETENTION OF JURISDICTION

In respect of sentences to be executed pursuant to this Treaty, the Transferring State shall retain exclusive jurisdiction regarding the judgments of its courts, the sentences imposed by them, and any procedures for revision, modification or cancellation of judgments and sentences pronounced by its courts. The Receiving State, upon being informed of any revision, modification or cancellation of such a judgment or sentence, shall put such measure into effect.

Article V

PROCEDURE FOR EXECUTION OF SENTENCE

1. Except as otherwise provided in this Treaty, the completion of a transferred offender's sentence shall be carried out according to the laws and procedures of the Receiving State. The Receiving State may also apply its laws and procedures governing conditions for service of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty, probation and parole, and those providing for the reduction of the term of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty by parole, conditional release or otherwise. The Transferring State shall, in addition, retain a power to pardon the offender or to commute his sentence and the Receiving State shall, upon being notified of such pardon or commutation, give effect thereto.

2. The Receiving State may treat under its law relating to juvenile offenders any offender so categorized under its law regardless of his status under the law of the Transferring State.

3. No sentence of deprivation of liberty shall be enforced by the Receiving State in such a way as to extend it beyond the period specified in the sentence of the court of the Transferring State.

4. The expenses incurred in the transfer of the offender or in the completion of the offender's sentence shall be borne by the Receiving State.

5. The authorities of either Party shall at the request of the other Party provide reports indicating the status of all offenders transferred under this Treaty, including, in particular, the parole or release of any offender. Either Party may, at any time, request a special report on the status of the execution of an individual sentence.

6. The transfer of an offender under the provisions of this treaty shall not entail any additional disability under the law of Receiving State beyond that which the fact of his conviction may in and of itself already have created.

Article VI

TRANSIT OF OFFENDERS

If either Party enters into an agreement for the transfer of offennders with any third State, the other Party shall cooperate in facilitating the transit through its territory of offenders being transferred pursuant to such agreement. The Party intending to make such a transfer will give advance notice to the other Party of such transit.

Article VII

IMPLEMENTING PROCEDURE

1. In implementing this Treaty either Party may establish procedures and criteria consistent with its purpose and object for determining whether or not to consent to the transfer of an offender.

2. Each Party shall establish by legislation or regulation the procedures necessary to give effects within its territory to the judgments and sentences pronounced by courts of the other Party, and each Party agrees to cooperate in the procedures established by the other Party.

3. Each Party shall designate authorities to perform the functions provided in this Treaty.

Article VIII

FINAL PROVISIONS

1. This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged. This exchange of instruments of ratification shall take place at Rome as soon as possible.

2. The present Treaty shall remain in force for three years from the date upon which it enters into force. Thereafter, the Treaty shall continue in force until ninety days from the date upon which either Party gives written notice to the other Party of its intention to terminate the Treaty.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Treaty.

DONE at Bangkok this twentyeighthday of february, 1984 in duplicate, in the Italian Thai and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

for *The Government of the Kingdom of Thailand*
Air Chief Marshal SIDDHI SAVETSILA
Minister
of Foreign Affairs of Thailand

for *The Government of the Repubblic of Italy*
Hon. BRUNO CORTI
Deputy Minister
of Foreign Affairs of Italy

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 880):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 26 febbraio 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 maggio 1988.

Relazione scritta annunciata il 31 maggio 1988 (atto n. 880/*A* - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2834):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 6 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1988 (atto n. 2834/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula il 19 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

88G0386

LEGGE 23 agosto 1988, n. 370.

Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonché per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.

2. I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

3. Alla minore entrata derivante dalla presente legge, valutata in lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accontanamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 211):

Presentato dall'on. PIRO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 10 novembre 1987, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 2, 9 dicembre 1987.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 15 giugno 1988.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 luglio 1988, in un testo unificato con atti n. 1350 (on. RUBINACCI ed altri), n. 1425 (on. AULETA ed altri) e n. 1468 (on. ALBERINI).

Senato della Repubblica (atto n. 1192):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 20 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 luglio 1988 e approvato il 3 agosto 1988.

88G0433

LEGGE 23 agosto 1988, n. 371.

Concessione di un contributo straordinario all'UNFICYP (Forza di Pace delle Nazioni Unite a Cipro).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni alla Forza di Pace in Cipro (UNFICYP) per l'anno 1987.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo straordinario alla Forza di Pace in Cipro (UNFICYP)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1802):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 27 ottobre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 3 dicembre 1987, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 1° giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1098):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 28 giugno 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 2 agosto 1988.

88G0434

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale addetto al S.A.C. degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, nel giorno 30 giugno 1988, è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 30 GIUGNO 1988

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio provinciale I.V.A. di Trieste;
ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti di Trieste;
ufficio provinciale I.V.A. di Udine.

Regione Piemonte:

ufficio provinciale I.V.A. di Novara.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Padova;
ufficio del registro di Treviso;
ufficio del registro di Vicenza.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale I.V.A. di Piacenza;
ufficio provinciale I.V.A. di Ravenna;
ufficio del registro di Modena;
ufficio del registro di Ravenna.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Carrara;
ufficio del registro di Pistoia;
ufficio del registro atti civili di Firenze.

Regione Umbria:

ufficio I.V.A. di Terni.

Regione Marche:

ufficio del registro di Jesi;
ufficio del registro di Ancona.

Regione Lazio:

ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio provinciale I.V.A. di Viterbo;
ufficio del registro di Viterbo;
ufficio del registro di Latina;
ufficio del registro di Frosinone.

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di L'Aquila;
ufficio del registro di Pescara;
ufficio provinciale I.V.A. di L'Aquila;
ufficio del registro di Teramo.

Regione Molise:

ufficio del registro di Campobasso;
ufficio del registro di Termoli;
ufficio provinciale I.V.A. di Isernia.

Regione Campagna:

ufficio provinciale I.V.A. di Caserta;
ufficio del registro ammende di Napoli;
ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio del registro atti pubblici di Napoli;
ufficio del registro successioni di Napoli;
ufficio del registro di Nola.

Regione Basilicata:

ufficio provinciale I.V.A. di Matera.

Regione Puglia:

ufficio del registro di San Severo;
ufficio del registro di Foggia;
ufficio provinciale I.V.A. di Foggia;
ufficio provinciale I.V.A. di Lecce;
ufficio provinciale I.V.A. di Taranto;
ufficio del registro di Taranto;
ufficio del registro atti giudiziari di Bari.

Regione Calabria:
ufficio del registro di Catanzaro;
ufficio del registro di Lamezia Terme.

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Caltanissetta;
ufficio provinciale I.V.A. di Trapani;
ufficio del registro successioni e bollo di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3543

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1988.

Divieto di impiego degli oli medi di catrame nella formulazione dei presidi medico-chirurgici disinfettanti e disinfestanti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Considerato che gli oli medi di catrame (olio medio di catrame neutro, creosoto, oli carbolici grezzi, oli naftalenici grezzi, ecc.) — frazioni grezze derivanti dalla semplice distillazione frazionata del catrame di carbone fossile — sono largamente impiegate come disinfettanti e disinfestanti ambientali e che gli stessi possono comportare dei rischi per la salute pubblica a causa della presenza di significative quantità di idrocarburi aromatici policiclici, questi ultimi sospetti di attività cancerogena;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 23 settembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

È vietato l'impiego degli oli medi di catrame (olio medio di catrame neutro, creosoto, oli carbolici grezzi, oli naftalenici grezzi, ecc.) nella formulazione dei presidi medico-chirurgici disinfettanti e disinfestanti.

È conseguentemente revocata la registrazione dei presidi medico-chirurgici che contengono le sostanze del comma precedente.

I prodotti contenenti le suddette sostanze debbono essere ritirati immediatamente dal commercio a cura delle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A3518

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 giugno 1988, n. 372.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sui criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1988, con il quale sono stati fissati i predetti criteri e modalità;

Attesa la necessità di adeguare le disposizioni di cui al citato decreto alla particolare natura ed attività delle imprese edili ed agricole, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla relativa normativa;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 marzo 1988 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia».

L'ultimo comma dello stesso art. 1 del citato decreto è sostituito dal seguente:

«I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda».

I punti numeri 5), 6), 7) e 8) dell'ultimo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«5) certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla Camera di commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati;

6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

7) situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) o volume di affari risultante dalla posizione fiscale;

8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo;».

Il punto n. 3 della lettera *F)* dell'allegato relativo allo schema di modulo di domanda è sostituito dal seguente:

«3) non sussistono collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, con altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Note all'articolo unico:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 222/1988, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. *(Soggetti beneficiari).* — Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 12, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, è concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonché alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attività nei relativi territori.

Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili. *Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia.*

Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300.

Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi.

Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non più di 100 addetti.

Il capitale investito è quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti è quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda.

Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati.

I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda».

La delibera CIPI 16 luglio 1986, richiamata nell'articolo soprariportato, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986.

— Il testo dell'art. 3 del medesimo decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Presentazione della domanda).* — La richiesta di con tributo viene presentata dall'impresa con domanda all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e ad uno degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

La domanda, compilata secondo l'allegato schema di modulo, è presentata all'Agenzia e ad uno degli istituti sopraindicati nel termine di due mesi dalla data di emissione delle fatture e, in caso di pagamenti effettuati in più soluzioni, dalla data della fattura relativa al saldo, alla quale devono essere allegate le fatture parziali emesse in precedenza.

Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) sintetica relazione in cui vengono esplicitati la corrispondenza del servizio richiesto ai fabbisogni derivanti dalle politiche di sviluppo dell'impresa; i contenuti del servizio acquistato; l'articolazione dettagliata delle spese sostenute con l'indicazione dei parametri unitari di costo utilizzati, nonché i risultati conseguiti attraverso il servizio;

2) le fatture debitamente quietanzate dei servizi ricevuti;

3) certificato attestante che la sede legale ovvero il domicilio del richiedente e la relativa impresa sono localizzati nel Mezzogiorno;

4) copia autenticata dello statuto vigente o patti sociali;

5) *certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla Camera di commercio o al Servizio dei contributi agricoli unificati;*

6) *per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;*

7) *situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) o volume di affari risultante dalla posizione fiscale;*

8) *certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo;*

9) copia, autenticata dal competente ufficio tributario, dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

10) dichiarazione del legale rappresentante, nella forma sostitutiva di notorietà, attestante la non esistenza di rilevanti legami economico-finanziari con le imprese che forniscono i servizi;

11) dichiarazione dell'impresa che fornisce i servizi per i quali si chiede il contributo, di non averli a sua volta acquistati e che comunque, qualora ciò sia avvenuto, che tali servizi non sono stati oggetto di contributo all'atto del predetto acquisto».

— Il testo dell'allegato allo stesso decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO

SCHEMA DI MODULO DI DOMANDA

A) Richiedente ....

Ragione sociale/ditta ....

Capitale sociale e sua composizione ....

Sede legale/domicilio ....

C.a.p. .... città ....

Via .... tel. .... telex ....

Unità produttiva/e ....

N. C.C.I.A. .... legale rappresentante ....

Qualifica ....

B) Richiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, a seguito delle attività di servizio svolte relative a: ....

C) Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto ministeriale del 15 marzo 1988.

D) Dichiara sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge anche penali in caso di difformità dal vero, che:

1) le attività per le quali richiede il contributo rientrano in quelle indicate dal decreto di attuazione;

2) nell'anno .... ha beneficiato del contributo di cui trattasi per lire .... oppure: non ha beneficiato del contributo di cui trattasi;

3) non ha ottenuto o richiesto, per le stesse attività, altri contributi o agevolazioni finanziarie a valere sui fondi pubblici;

4) che il costo delle attività ammonta al netto I.V.A. a lire ....

E) Dichiara inoltre che la documentazione allegata corrisponde alla situazione di fatto allo stato.

F) Dichiara infine che:

1) i dipendenti risultano pari a .... unità alla data della presente domanda, come dall'unito certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro;

2) il capitale investito risulta pari a lire .... alla data della presente domanda, come dall'unita situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

3) *non sussistono collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, con altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali;*

4) non sussistono pendenze fiscali e/o contributive, né relative all'osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi».

88G0435

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 3 agosto 1988, n. 11-*bis*.

Norme integrative ed interpretative della circolare n. 11 del 29 aprile 1988, recante interventi a favore delle attività teatrali di prosa.

Articolo unico

Con riferimento alle recite di spettacolo di commedie musicali, l'art. 15, ultimo comma, della circolare n. 11 del 29 aprile 1988 è modificato come segue: il numero delle recite per le quali sia praticato un prezzo del biglietto superiore a L. 28.000 — salvo se trattasi di prime rappresentazioni o di altre due giornate recitative — è ridotto, ai fini del computo delle recite realizzate, in proporzione all'eccedenza del prezzo del biglietto.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, lettera *B)*, terzo e quarto comma, della circolare stessa.

Le istanze per gli interventi a favore delle rassegne e dei festivals di cui all'art. 19, che si realizzino entro il 31 dicembre 1988, sesto comma, possono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal successivo comma settimo dell'articolo stesso; per quelle che allo stesso titolo si svolgono dal 1° gennaio alla fine dell'anno teatrale 1988-89, le istanze devono essere presentate entro il 15 dicembre 1988.

Il Ministro: CARRARO

88A3519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 164

Corso dei cambi del 24 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1406,200	1406,200	1406,10	1406,200	1406,200	1406,38	1406,560	1406,200	1406,200	1406,20
Marco germanico	741,350	741,350	741,85	741,350	741,350	741,45	741,550	741,350	741,350	741,35
Franco francese	218,270	218,270	218,40	218,270	218,270	218,26	218,250	218,270	218,270	218,27
Fiorino olandese	656,520	656,520	656,80	656,520	656,520	656,58	656,650	656,520	656,520	656,52
Franco belga	35,365	35,365	35,37	35,365	35,365	35,36	35,370	35,365	35,365	35,36
Lira sterlina	2363,100	2363,100	2364 —	2363,100	2363,100	2362,80	2362,500	2363,100	2363,100	2363,10
Lira irlandese	1988,750	1988,750	1987 —	1988,750	1988,750	1988,87	1989 —	1988,750	1988,750	—
Corona danese	193,220	193,220	193,30	193,220	193,220	193,20	193,180	193,220	193,220	193,20
Dracma	9,248	9,248	9,25	9,248	—	—	9,243	9,248	9,248	—
E.C.U.	1540,850	1540,850	1541,25	1540,850	1540,850	1540,90	1540,950	1540,850	1540,850	1540,85
Dollaro canadese	1142 —	1142 —	1143 —	1142 —	1142 —	1141,70	1141,400	1142 —	1142 —	1142 —
Yen giapponese	10,476	10,476	10,49	10,476	10,476	10,47	10,477	10,476	10,476	10,47
Franco svizzero	879,500	879,500	880 —	879,500	879,500	879,50	879,500	879,500	879,500	879,50
Scellino austriaco	105,420	105,420	105,45	105,420	105,420	105,41	105,410	105,420	105,420	105,42
Corona norvegese	202,310	202,310	202,30	202,310	202,310	202,33	202,350	202,310	202,310	202,31
Corona svedese	215,900	215,900	216 —	215,900	215,900	215,90	215,900	215,900	215,900	215,90
FIM	313,900	313,900	314,20	313,900	313,900	313,90	313,900	313,900	313,900	—
Escudo portoghese	9,067	9,067	9,08	9,067	9,067	9,06	9,060	9,067	9,067	9,06
Peseta spagnola	11,297	11,297	11,305	11,297	11,297	11,29	11,300	11,297	11,297	11,29
Dollaro australiano	1142,500	1142,500	1145 —	1142,500	1142,500	1142,20	1141,900	1142,500	1142,500	1142,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1988

Dollaro USA	1406,380	Lira irlandese	1988,875	Scellino austriaco	105,419
Marco germanico	741,450	Corona danese	193,200	Corona norvegese	202,330
Franco francese	218,260	Dracma	9,245	Corona svedese	215,900
Fiorino olandese	656,585	E.C.U.	1540,900	FIM	313,900
Franco belga	35,367	Dollaro canadese	1141,700	Escudo portoghese	9,063
Lira sterlina	2362,800	Yen giapponese	10,476	Peseta spagnola	11,298
		Franco svizzero	879,500	Dollaro australiano	1142,200

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 18 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 1988, deve essere apportata la seguente rettifica: Yen giapponese: da *10,571* a *10,521*.

Media dei titoli del 24 agosto 1988

Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,850
» » » 22- 6-1987/91	83,975
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	95,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 1- 9-1983/88	99,950
» » » » 1-10-1983/88	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,975
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	100,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	100,875
» » » » 1- 7-1984/91	100,475
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,300
» » » » 20- 7-1987/92	97,725
» » » » 19- 8-1987/92	98,175
» » » » 1-11-1987/92	97,675
» » » » 1-12-1987/92	97,775
» » » » 18- 6-1986/93	95,350
» » » » 17- 7-1986/93	96,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,850
» » » » 18- 9-1986/93	95,400
» » » » 20-10-1986/93	96,025
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,325
» » » » 1- 2-1985/95	97,850
» » » » 1- 3-1985/95	93,800
» » » » 1- 4-1985/95	93,425
» » » » 1- 5-1985/95	93,375
» » » » 1- 6-1985/95	93,350
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,550
» » » » 1- 9-1985/95	94,450
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	94,625
» » » » 1-12-1985/95	95,125
» » » » 1- 1-1986/96	95,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	94,500
» » » » 1- 2-1986/96	95,850
» » » » 1- 3-1986/96	94,625
» » » » 1- 4-1986/96	94,075
» » » » 1- 5-1986/96	93,900
» » » » 1- 6-1986/96	93,950
» » » » 1- 7-1986/96	94,225
» » » » 1- 8-1986/96	94,175
» » » » 1- 9-1986/96	94,200
» » » » 1-10-1986/96	94,275
» » » » 1-11-1986/96	94,525
» » » » 1-12-1986/96	95,150
» » » » 1- 1-1987/97	95,550
» » » » 1- 2-1987/97	95,250
» » » » 18- 2-1987/97	95,275
» » » » 1- 3-1987/97	94,975
» » » » 1- 4-1987/97	94,250
» » » » 1- 5-1987/97	94,150
» » » » 1- 6-1987/97	93,975
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,125
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,450
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,125
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,875
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,175
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,225
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,450
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,025
» » » 9,25% 1-10-1990	96,175
» » » 11,50% 1-10-1990	99,550
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,575
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,025
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,950
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,600
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,700
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,250
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,925
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,400
» » » » 1983/90 11,50%	106,200
» » » » 1984/91 11,25%	108,025
» » » » 1984/92 10,50%	108,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1985/93 9,75%	104,800
» » » » 1985/93 9,00%	103,675
» » » » 1985/93 8,75%	102,200
» » » » 1986/94 8,75%	102,125
» » » » 1986/94 6,90%	94,450
» » » » 1987/94 7,75%	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M24088

MINISTERO DEL TESORO

N. 165

Corso dei cambi del 25 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1398,900	1398,900	1398 —	1398,900	1398,90	1398,02	1397,150	1398,900	1398,900	1398,90
Marco germanico	742,550	742,550	742,50	742,550	742,55	742,58	742,620	742,550	742,550	742,55
Franco francese	218,400	218,400	219 —	218,400	218,40	218,48	218,560	218,400	218,400	218,40
Fiorino olandese	657,580	657,580	658 —	657,580	657,58	657,66	657,750	657,580	657,580	657,88
Franco belga	35,415	35,415	35,45	35,415	35,415	35,41	35,414	35,415	35,415	35,41
Lira sterlina	2347 —	2347 —	2351 —	2347 —	2347 —	2347,12	2347,250	2347 —	2347 —	2347 —
Lira irlandese	1990,200	1990,200	1989 —	1990,200	1990,20	1989,60	1989 —	1990,200	1990,200	—
Corona danese	193,350	193,350	193,70	193,350	193,35	193,39	193,430	193,350	193,350	193,35
Dracma	9,250	9,250	9,27	9,250	—	—	9,250	9,250	9,250	—
E.C.U.	1540,850	1540,850	1543 —	1540,850	1540,85	1540,92	1541 —	1540,850	1540,850	1540,85
Dollaro canadese	1124 —	1124 —	1134 —	1124 —	1124 —	1125,87	1127,750	1124 —	1124 —	1124 —
Yen giapponese	10,418	10,418	10,46	10,418	10,418	10,41	10,413	10,418	10,418	10,41
Franco svizzero	878,600	878,600	881 —	878,600	878,60	879,50	880,400	878,600	878,600	878,60
Scellino austriaco	105,600	105,600	105,60	105,600	105,60	105,50	105,410	105,600	105,600	105,60
Corona norvegese	201,300	201,300	202 —	201,300	201,30	201,55	201,800	201,300	201,300	201,30
Corona svedese	215,050	215,050	216 —	215,050	215,05	215,47	215,900	215,050	215,050	215,05
FIM	312,650	312,650	313,80	312,650	312,65	312,57	312,500	312,650	312,650	—
Escudo portoghese	9,054	9,054	9,08	9,054	9,054	9,06	9,080	9,054	9,054	9,05
Peseta spagnola	11,265	11,265	11,29	11,265	11,265	11,29	11,320	11,265	11,265	11,26
Dollaro australiano	1140 —	1140 —	1140 —	1140 —	1140 —	1139 —	1138 —	1140 —	1140 —	1140 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1398,025
Marco germanico	742,585
Franco francese	218,480
Franco olandese	657,665
Franco belga	35,414
Lira sterlina	2347,125
Lira irlandese	1989,600
Corona danese	193,390
Dracma	9,250
E.C.U.	1540,920
Dollaro canadese	1125,875
Yen giapponese	10,415
Franco svizzero	879,500
Scellino austriaco	105,505
Corona norvegese	201,550
Corona svedese	215,475
FIM	312,575
Escudo portoghese	9,067
Peseta spagnola	11,292
Dollaro australiano	1139 —

Media dei titoli del 25 agosto 1988

Rendita 5% 1935	73,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,850
» » » 22- 6-1987/91	83,975
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,925
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	95,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 1- 9-1983/88	99,950
» » » » 1-10-1983/88	100 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,975
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,925
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	101,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	100,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	100,875
» » » » 1- 7-1984/91	100,525
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	98,750
» » » » 18- 4-1986/92	97,750
» » » » 19- 5-1986/92	96,425
» » » » 20- 7-1987/92	97,875
» » » » 19- 8-1987/92	98,150
» » » » 1-11-1987/92	97,625
» » » » 1-12-1987/92	97,775
» » » » 18- 6-1986/93	95,375
» » » » 17- 7-1986/93	96,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,850
» » » » 18- 9-1986/93	95,550
» » » » 20-10-1986/93	96,025
» » » » 19-12-1986/93	96,250
» » » » 18-11-1987/93	95,950
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	94,075
» » » » 1- 4-1985/95	93,650
» » » » 1- 5-1985/95	93,500
» » » » 1- 6-1985/95	93,450
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,600
» » » » 1- 9-1985/95	94,500
» » » » 1-10-1985/95	94,525
» » » » 1-11-1985/95	94,650
» » » » 1-12-1985/95	95,125
» » » » 1- 1-1986/96	95,675

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,850
» » » » 1- 3-1986/96	94,650
» » » » 1- 4-1986/96	94,300
» » » » 1- 5-1986/96	94,100
» » » » 1- 6-1986/96	94,100
» » » » 1- 7-1986/96	94,275
» » » » 1- 8-1986/96	94,225
» » » » 1- 9-1986/96	94,350
» » » » 1-10-1986/96	94,525
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	95,150
» » » » 1- 1-1987/97	95,800
» » » » 1- 2-1987/97	95,450
» » » » 18- 2-1987/97	95,325
» » » » 1- 3-1987/97	95,050
» » » » 1- 4-1987/97	94,400
» » » » 1- 5-1987/97	94,225
» » » » 1- 6-1987/97	94,075
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,150
» » » 12,50% 1-11-1988	100,600
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,425
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,150
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,875
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,825
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	100 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,225
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,550
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,025
» » » 9,25% 1-10-1990	96,250
» » » 11,50% 1-10-1990	99,575
» » » 9,25% 1-11-1990	96,150
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,050
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,225
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,600
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,775
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,250
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,225
» » » » 1983/90 11,50%	106,300
» » » » 1984/91 11,25%	108,025
» » » » 1984/92 10,50%	108,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,100
» » » » 1985/93 9,75%	104,900
» » » » 1985/93 9,00%	103,050
» » » » 1985/93 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 8,75%	102,025
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M25088

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Torvis*, con sede in Ravenna e stabilimento in Torviscosa (Udine):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 1° giugno 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

2) *S.p.a. Goodyear italiana*, con sede e stabilimento in Cisterna di Latina (Latina) ed uffici amministrativi in Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

3) *S.p.a. Alfa Romeo Avio*, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

4) *Calzaturificio S. Lorenzo*, con sede e stabilimento in Borgo S. Lorenzo (Firenze):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

5) *Calzaturificio S. Lorenzo*, con sede e stabilimento in Borgo S. Lorenzo (Firenze):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

6) *S.p.a. C.A.L.P - Cristalleria artistica La Piana*, con sede e stabilimento in Colle Val d'Elsa (Siena):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 1° ottobre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

7) *S.p.a. R.E.S.A.I.S. - Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane* di Palermo:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: rioganizzazione aziendale.

8) *S.p.a. Herno*, con sede in Lesa (Novara) e stabilimento in Lesa (Novara) e Torino:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

9) *S.p.a. Selgas* di Pregnana Milanese (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

10) *S.p.a. AVIR - Azienda vetraria italiana Riccardi* di Corsico (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

11) *S.p.a. Inco di Novara*:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

12) *S.p.a. Cartostrong Italia* di Monza (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

13) *S.p.a. La provincia di Como editoriale di Como*, con sede e stabilimento in Como:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

14) *Sivalco* di Comacchio (Ferrara):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

15) *S.p.a. Supergres industrie ceramiche* di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

16) *S.p.a. BVM* di Bologna:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

17) *S.p.a. Snamprogetti*, con sede in Milano e stabilimenti in S. Donato Milanese (Milano), Fano (Pesaro) e Roma:

periodo: dal 10 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderexport di Genova in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel perodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Cino del Duca, con sede in Milano e stabilimento di Bresso (Milano) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988.

88A3498

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie riunite biciclette in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) è prolungata fino al 10 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operante nel comune di Serrenti (Cagliari) è prolungata dal 9 dicembre 1984 al 6 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 7 giugno 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 4 dicembre 1985 al 1° giugno 1986.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 2 giugno 1986 al 28 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 29 novembre 1986 al 27 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 28 maggio 1987 al 23 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 24 novembre 1987 al 17 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) *S.p.a. Savio*, con sede e stabilimenti in Chiusa S. Michele (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1988 al 9 luglio 1988;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

2) *S.n.s. ICET*, con sede e stabilimenti in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1984:

periodo: dal 21 novembre 1987 al 18 maggio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) *S.r.l. Carva*, con sede e stabilimenti in Montjovet (Aosta), a decorrere dal 9 febbraio 1985:

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 13 febbraio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) *S.r.l. Mulier*, con sede e stabilimenti in Torino, a decorrere dal 19 settembre 1984:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) *S.n.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede e stabilimenti in Torino, a decorrere dal 18 luglio 1985:

periodo: dal 16 gennaio 1988 al 13 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimenti di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti in comune di Iglesias (Cagliari), a decorrere dal 26 ottobre 1985:

periodo: dal 29 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
CIPI 28 maggio 1987 con effetto dal 1° settembre 1985;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

8) *S.p.a. Omniplast*, con sede e stabilimenti in Rivoli (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 20 novembre 1987 al 17 maggio 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

9) *S.p.a. Fimet*, con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Torino, a decorrere dal 7 gennaio 1986:

periodo: dal 7 gennaio 1988 al 4 luglio 1988;
CIPI 28 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

10) *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova e stabilimenti in Predosa (Alessandria), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 13 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 19 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno-mobili, operanti in comune di Monsano (Ancona), a decorrere dal 18 febbraio 1986:

periodo: dal 20 agosto 1986 al 22 novembre 1986;
CIPI 14 giugno 1988 con effetto dal 20 gennaio 1986;
causale: crisi di settore.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno-mobili, operanti in comune di Monsano (Ancona), a decorrere dal 18 febbraio 1986:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 20 febbraio 1987;
CIPI 14 giugno 1988 con effetto dal 20 gennaio 1986;
causale: crisi di settore.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno-mobili, operanti in comune di Monsano (Ancona), a decorrere dal 18 febbraio 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1987 al 19 agosto 1987;
CIPI 14 giugno 1988 con effetto dal 20 gennaio 1986;
causale: crisi di settore.

14) *S.r.l. Calzaturificio Italo Mantini*, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), a decorrere dal 9 luglio 1986:

periodo: dal 10 gennaio 1988 al 7 luglio 1988;
CIPI 6 marzo 1985: dall'11 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

15) *S.n.c. Stampaggi costruzioni stampi*, con sede e stabilimento in Bruino (Torino), a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 10 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

16) *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 dicembre 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 10 giugno 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

17) *S.p.a. F.lli Passoni*, con sede e stabilimento in Manzano (Udine), a decorrere dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 27 agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

18) *S.p.a. Italchemi Pharma*, con sede e stabilimento in S. Polo di Torrile (Parma), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 14 giugno 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

19) *S.p.a. IB-MEI*, con sede e stabilimento in Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1977:

periodo: dall'11 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

20) *S.r.l. Arca retrovisori*, con sede e stabilimento in Torino, a decorrere dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 22 novembre 1987 al 19 maggio 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 5 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

21) *S.p.a. Ghisfond*, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), a decorrere dal 15 settembre 1985:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 2 maggio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 18 settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

22) *S.p.a. Nuova O.M.T.*, con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), a decorrere dal 10 maggio 1986:

periodo: dall'11 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

23) *S.p.a. Biginelli*, con sede e stabilimento in Torino, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'8 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

24) *S.p.a. Idrostop*, con sede e stabilimento in Cascine Vica-Rivoli (Torino), a decorrere dal 29 novembre 1986:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 30 maggio 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 5 dicembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione manufatti in plastica per edilizia, operanti in comune di Fiesso Umbertino (Rovigo), a decorrere dal 10 dicembre 1985:

periodo: dal 10 giugno 1986 all'8 settembre 1986;
CIPI 14 giugno 1986 con effetto dal 12 novembre 1985;
causale: crisi di settore.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione manufatti in plastica per edilizia, operanti in comune di Fiesso Umbertino (Rovigo), a decorrere dal 10 dicembre 1985:

periodo: dal 9 settembre 1986 al 7 dicembre 1986;
CIPI 14 giugno 1988 con effetto dal 12 novembre 1985;
causale: crisi di settore.

27) *S.a.s. Copredil prefabbricati Piemonte*, con sede e stabilimento in Santena (Torino), a decorrere dal 9 giugno 1986:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dall'11 giugno 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

28) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione tubi in gomma operanti in comune di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 19 gennaio 1987:

periodo: dal 22 luglio 1987 al 25 ottobre 1987;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 dicembre 1986;
causale: crisi di settore.

29) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione tubi in gomma operanti in comune di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 19 gennaio 1987:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 23 gennaio 1988;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 dicembre 1986;
causale: crisi di settore.

30) *S.p.a. Elcit elettronica civile*, con sede e stabilimento in S. Antonino di Susa (Torino), a decorrere dal 27 marzo 1987:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 28 dicembre 1987:
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 marzo 1981;
causale: crisi aziendale.

31) *S.p.a. Elcit elettronica civile*, con sede e stabilimento in S. Antonino di Susa (Torino), a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 27 marzo 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 marzo 1981;
causale: crisi aziendale.

32) *S.p.a. Werner Steffen e figli*, con sede e stabilimento in Arona (Novara), a decorrere dal 27 marzo 1987:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 dicembre 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causale: crisi aziendale.

33) *S.p.a. Werner Steffen e figli*, con sede e stabilimento in Arona (Novara), a decorrere dal 27 marzo 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 30 marzo 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causale: crisi aziendale.

34) *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento in S. Ambrogio (Torino), a decorrere dal 6 agosto 1981:

periodo: dal 18 ottobre 1985 al 15 aprile 1986;
CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

35) *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento in S. Ambrogio (Torino), a decorrere dal 6 agosto 1981:

periodo: dal 16 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

36) *S.p.a. Saice*, con sede e stabilimento in Torino, a decorrere dal 3 gennaio 1982:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 23 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983.

37) *S.p.a. Industria juta*, con sede e stabilimento in Arquata Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 31 dicembre 1981:

periodo: dal 12 settembre 1986 al 10 marzo 1987;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

38) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario operanti in comune di Villalagarina (Trento), a decorrere dal 1° dicembre 1982:

periodo: dal 15 novembre 1987 al 13 maggio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 15 novembre 1982;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

39) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in comune di Vercelli, a decorrere dal 30 novembre 1984:

periodo: dal 27 febbraio 1986 al 25 agosto 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 30 giugno 1982;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

40) *S.p.a. Sicer*, con sede e stabilimento in Robella (Asti), a decorrere dal 29 maggio 1983:

periodo: dal 13 agosto 1987 all'8 febbraio 1988;
CIPI 19 dicembre 1981: dal 18 maggio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

41) *S.r.l. Cars* ex *Depa*, con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1983:

periodo: dal 31 ottobre 1987 al 27 aprile 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 18 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

42) *S.p.a. Facel*, con sede e stabilimento in Torino, a decorrere dal 9 febbraio 1984:

periodo: dal 2 agosto 1987 al 28 gennaio 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

43) *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento in Torino, a decorrere dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 10 gennaio 1988 al 7 luglio 1988;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

44) *Ing. B. Barsanti - Impresa di costruzione*, con sede e stabilimento in Napoli, a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 13 dicembre 1987 al 9 giugno 1988;
CIPI 22 marzo 1983: dal 27 settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

45) *S.p.a. A.F. Impianti*, con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 13 febbraio 1984:

periodo: dal 3 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 6 aprile 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

46) *S.p.a. Meroni & C.*, con sede in Milano e stabilimento in Torino, a decorrere dal 15 giugno 1984:

periodo: dal 5 dicembre 1987 al 1° giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1985: dal 21 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

47) *S.p.a. Unidal*, con sede in Milano e stabilimento in Torino, a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 24 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
CIPI 27 gennaio 1978: dal 1° gennaio 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

48) *S.p.a. Emanuel Presse*, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 7 aprile 1984:

periodo: dal 31 marzo 1987 al 26 settembre 1987;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

49) *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1984:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

50) *S.p.a. Fibrosud*, con sede e stabilimento in Airola (Benevento), a decorrere dal 3 gennaio 1985:

periodo: dal 25 dicembre 1987 al 21 giugno 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

51) *S.p.a. Ciemme 2*, con sede e stabilimento in Pieve S. Stefano (Arezzo), a decorrere dal 2 novembre 1984:

periodo: dal 29 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 10 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

52) *S.p.a. Ciemme 2*, con sede e stabilimento in Pieve S. Stefano (Arezzo), a decorrere dal 2 novembre 1984:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 22 luglio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 10 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

53) *Soc. EDI*, con sede e stabilimento in Torino, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 27 luglio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

54) *S.p.a. Amplisilence*, con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 24 settembre 1987 al 21 marzo 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 settembre 1974 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nella provincia di Napoli, è prolungata dal 20 dicembre 1987 al 16 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 9 gennaio 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dall'11 aprile 1988 al 7 ottobre 1988.

88A3499

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

Con decreto ministeriale 3 agosto 1988, n. 459, la strada a scorrimento veloce «della Valle del Sinni» viene classificata statale ed assume la denominazione di strada statale n. 653 «della Valle del Sinni» con i seguenti capisaldi di itinerario: innesto strada statale n. 19 a Pecorone-svincolo con l'A/3 «Salerno-Reggio Calabria» presso il casello di Lauria nord-svincolo di Valsinni-innesto strada statale n. 106 a Guardiamarina di Policoro» ed un'estesa di circa km 80+000.

I tratti di ex strada statale n. 104 «Sapri-Jonio» compresi fra i km 18+700 (bivio Lagonegro) e 38+150 (innesto strada statale n. 19) e tra i km 47+600 (presso il casello di Lauria nord dell'A/3) e 174+276 (termine statale dello scalo di Nova Siri) vengono declassificati a strade provinciali e consegnati alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, ciascuna per la parte di propria competenza territoriale.

Il residuo tratto di strada statale n. 104 compreso tra i km 0+000 e 18+700 continua a far parte, in aggiunta al nuovo raccordo con la strada statale n. 585 (di circa mt 500) della predetta strada statale, la quale, mutando la vecchia denominazione di «Sapri-Jonio», assume la nuova classifica di strada statale n. 104 «di Sapri» ed i seguenti capisaldi: «Innesto strada statale n. 18 a Sapri-innesto strada statale n. 585 al bivio di Rivello e Lagonegro» con estesa di km 19+200.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1988, n. 578, la strada provinciale di grande comunicazione «Taranto-Grottaglie» di circa km 18+000, viene classificata statale ed attribuita al corrispondente itinerario della strada statale n. 7 «Via Appia» compreso tra i km 647+400 (presso il porto di Taranto) e 672+000 (circonvallazione di Grottaglie), di km 24+600.

Il tratto sotteso di strada statale n. 7 ricadente tra i km 647+400 (presso il porto di Taranto) e 667+000 (presso il viadotto Pizzone) viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Taranto, con esclusione della traversa interna in quanto già comunale.

L'ultimo tratto sotteso di strada statale n. 7 compreso tra i km 664+400 (S. Giorgio Jonico) e 672+000 (circonvallazione di Grottaglie) viene classificato strada provinciale e consegnato alla provincia di Taranto.

L'attuale caposaldo intermedio di «S. Giorgio Jonico» viene eliminato dall'itinerario della strada statale n. 7 e sostituito dal nuovo caposaldo di «Grottaglie».

A seguito del nuovo itinerario in variante, di km 6+600 più breve del precedente, l'estesa complessiva della strada statale n. 7 «Via Appia» attualmente di km 719+000, viene fissata in km 712+400, previa richilometrazione del tratto terminale della strada stessa.

Il tratto della strada statale n. 106 «Jonica», compreso tra i km 491+000 (svincolo per la zona portuale di Taranto) e 491+700 (attuale termine della statale), viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Taranto.

Di conseguenza, l'attuale caposaldo terminale della strada statale n. 106 «Innesto strada statale n. 7 presso Taranto» viene variato in: «Svincolo con la strada statale n. 7 e con il porto di Taranto» riducendo l'estesa da km 491+760 a km 491+000.

Il tratto terminale della strada statale n. 172 «dei Trulli» sotteso dalla nuova variante alla strada statale n. 7, compreso tra i km 74+300 e 77+541, con esclusione della traversa interna in quanto già comunale, viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Taranto.

L'attuale caposaldo di termine della strada statale n. 172: «Innesto strada statale n. 7 presso Taranto» viene variato in «svincolo strada statale n. 7 presso il macello comunale di Taranto» e l'estesa, a seguito dell'accorciamento terminale di km 3+241, viene variata degli attuali km 77+541 a km 74+300.

Viene classificata statale anche la nuova strada provinciale a scorrimento veloce denominata «del Mare Piccolo» di km 5+800, ubicata tra lo svincolo con la nuova strada statale n. 7 presso la fermata ferroviaria di Nasisi e l'innesto con la strada statale n. 7 presso il viadotto Pizzone ed attribuita — insieme al tratto contiguo di strada statale n. 7 compreso tra km 657+000 (viadotto Pizzone) e km 664+400 (S. Giorgio Jonico), di km 7+400 — alla strada statale n. 7-*ter* «Salentina», quale prolungamento iniziale di quest'ultima.

A seguito di tale prolungamento (di complessivi km 13+280) gli attuali capisaldi della strada statale n. 7-*ter* «Salentina» «Innesto strada statale n. 7 a S. Giorgio Jonico-Manduria - innesto strada statale 16 presso la stazione di Surbo» vengono variati in «Svincolo strada statale n. 7 a Taranto (presso la fermata ferroviaria di Nasisi)-S. Giorgio Jonico-innesto strada statale n. 16 presso la stazione di Surbo» per un'estesa complessiva di km 78+100, anzichè 64+820, previa richilometrazione dell'intera statale.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1988, n. 1265, l'ordine dei capisaldi d'itinerario della strada statale n. 445 «della Garfagnana», viene invertito, fermo restando il tracciato con l'individuazione esatta della estesa di km 71+169.

88A3502

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione della variante del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di La Salle

Con la deliberazione della giunta regionale n. 5624 del 10 giugno 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di La Salle, adottata con deliberazione consiliare n. 21 dell'11 marzo 1986.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

88A3515

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cenfi, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi *davanti alla Corte Costituzionale*:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai *concorsi indetti dallo Stato* e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100882020) L. 800